

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 11 gennaio 2005

Modifica degli allegati al decreto ministeriale 31 gennaio 1996, concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento della direttiva della Commissione n. 2004/70/CE del 28 aprile 2004 e della direttiva n. 2004/102/CE del 5 ottobre 2004, che modificano la direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 2000/29/CE, dell'8 maggio 2000 e successive modifiche, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità';

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1996, che recepisce le direttive della Commissione n. 95/65/CE e n. 95/66/CE del 14 dicembre 1995, concernente le modificazioni agli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 relativo alle misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1997, che recepisce la direttiva della Commissione n. 96/78/CE del 6 dicembre 1996, concernente le modificazioni agli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 relativo alle misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, che recepisce le direttive della Commissione n. 96/14/CE del 12 marzo 1996, n. 96/15/CE del 14 marzo 1996, n. 96/76/CE del 29 novembre 1996 e n. 97/14/CE del 21 marzo 1997 che modificano alcuni allegati della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio nonché la direttiva n. 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità';

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1998, che recepisce la direttiva della Commissione n. 97/46/CE del 25 luglio 1997 che modifica la direttiva n. 95/44/CE che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità' o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1998 che recepisce le direttive della Commissione n. 98/1/CE e n. 98/2/CE dell'8 gennaio 1998 che modificano alcuni allegati della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità' di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1998 che recepisce la direttiva della Commissione n. 98/22/CE del 15 aprile 1998 che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità', presso posti di ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1999 che recepisce la direttiva n. 1999/53/CE della Commissione del 26 maggio 1999 che modifica l'allegato III della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità' di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2001 che modifica degli allegati al decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento delle direttive della Commissione n. 2001/32/CE e n. 2001/33/CE dell'8 maggio 2001 che modificano taluni allegati della dir. 2000/29/CE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 2003 che modifica gli allegati al decreto 31 gennaio 1996

concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento delle direttive della Commissione n. 2003/46/CE e n. 2003/47/CE del 4 giugno 2003 che modificano taluni allegati della direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 2004 che modifica gli allegati al decreto 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento della direttiva della Commissione n. 2003/116/CE del 4 dicembre 2003 che modifica taluni allegati della direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2004 che modifica degli allegati al decreto ministeriale 31 gennaio 1996 concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento della direttiva della Commissione n.

2004/31/CE del 17 marzo 2004 che modifica taluni allegati della direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio e della direttiva n. 2004/32/CE del 17 marzo 2004, relativa alla modifica della direttiva n. 2001/32/CE per quanto riguarda alcune zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità';

Vista la direttiva della Commissione n. 2004/70/CE del 28 aprile 2004 che modifica la direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità';

Vista la direttiva della Commissione n. 2004/102/CE del 5 ottobre 2004 che modifica gli allegati II, III, IV e V della direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità';

Considerata la necessità di recepire le direttive della Commissione sopramenzionate;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli allegati I, II, III, IV e V del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 sono modificati come segue:

1) Il testo di cui all'allegato I, parte B, lettera b), punto 1, e' sostituito dal testo seguente:

{1. Beet necrotic yellow vein |DK, F (Bretagna), FI, IRL, LT, P virus |(Azzorre), UK (Irlanda del Nord)}.

2) Nell'allegato II, parte A, sezione I, lettera c), il punto 4 e' sostituito dal seguente:

|Vegetali di Acer saccharum Marsh.,

|ad eccezione dei frutti e delle
|sementi, originari degli USA e del
|Canada, legname di Acer saccharum
|Marsh, compreso quello che non ha
|conservato la superficie rotonda

{4. Ceratocystis virescens
(Davidson) Moreau

|naturale, originario degli USA e
|del Canada.}

3) Nell'allegato II, parte A, sezione II, lettera c), punto 3, il testo della colonna di destra e' sostituito dal seguente:

«Vegetali di Castanea Mill. e Quercus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi».

4) Il testo di cui all'allegato II, parte B, lettera b), punto 2, e' sostituito dal testo seguente:

|
|E, F (Corsica), IRL, I
|
| |(Abruzzi; Puglia;
|Basilicata; Calabria;
|Campania;
|Emilia-Romagna:
|province di
|Forli-Cesena, Parma,
|Piacenza e Rimini;
|Friuli-Venezia Giulia;
|Lazio; Liguria;
|Lombardia; Marche;
|Molise; Piemonte;
|Sardegna; Sicilia;

	Trentino-Alto Adige:	
	provincia autonoma di	
	Trento; Toscana;	
	Umbria; Valle d'Aosta;	
	Veneto: esclusi nella	
	provincia di Rovigo i	
	comuni Rovigo,	
	Polesella,	
	Villamarzana, Fratta	
	Polesine, San Bellino,	
	Badia Polesine,	
	Trecenta, Ceneselli,	
	Pontecchio Polesine,	
	Arqua' Polesine, Costa	
	di Rovigo, Occhiobello,	
	Lendinara, Canda,	
	Ficarolo, Guarda	
	Veneta, Frassinelle	
	Polesine, Villanova del	
	Ghebbo, Fiesso	
	Umbertiano,	
	Castelguglielmo,	
	Bagnolo di Po,	
	Giacciano con	
	Baruchella, Bosaro,	
	Canaro, Lusia, Pincara,	
	Stienta, Gaiba, Salara,	
	nella provincia di	
	Padova i comuni di	
	Castelbaldo, Barbona,	
	Piacenza d'Adige,	
	Parti di vegetali, ad	Vescovana, S. Urbano,
	eccezione dei frutti,	Boara Pisani, Masi, e
	delle sementi e dei	nella provincia di
	vegetali destinati	Verona i comuni di
	alla piantagione, ma	Palu', Roverchiara,
	compreso il polline	Legnago, Castagnaro,
	vivo per	Ronco all'Adige Villa
	l'impollinazione di	Bartolomea, Oppeano,
	Amelanchier Med.,	Terrazzo, Isola Rizza,
	Chaenomeles Lindl.,	Angiari), LV, LT, A
	Cotoneaster Ehrh.,	[Burgenland, Carinzia,
	Crataegus L., Cydonia	Austria inferiore,
	Mill., Eriobotrya	Tirolo (distretto
	Lindl., Malus Mill.,	amministrativo di
	Mespilus L., Photinia	Lienz), Stiria,
	davidiana (Dcne.)	Vienna], P, SI, SK, FI,
	Cardot, Pyracantha	UK (Irlanda del Nord,
	2. Erwinia amylovora Roem., Pyrus L. e	Isola di Man e Isole
	(Burr.) Winkl. et al. Sorbus L.	della Manica)}.

5) Nell'allegato II, parte B, lettera c), il punto seguente e' aggiunto prima del punto 1:

	Legno, escluso il	
	legno privo di	CZ, DK, EL, (Creta,
{01	Cryphonectria corteccia, e corteccia Lesbo) IRL, S, UK	
parasitica (Murrill.)	separata dal tronco di (tranne l'Isola di	
Barr.	Castanea Mill. Man)}.	

6) La parte B dell'allegato III e' modificata come segue:

a) il testo di cui al punto 1 e' sostituito dal seguente:

|E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzi;
|Puglia; Basilicata; Calabria;
|Campania; Emilia-Romagna: province
|di Forli-Cesena, Parma, Piacenza e
|Rimini; Friuli-Venezia Giulia;
|Lazio; Liguria; Lombardia; Marche;
|Molise; Piemonte; Sardegna;
|Sicilia; Trentino-Alto Adige:
|provincia autonoma di Trento;
|Toscana; Umbria; Valle d'Aosta;
|Veneto: esclusi nella provincia di
|Rovigo i comuni Rovigo, Polesella,

{1. Fermi restando i divieti |Villamarzana, Fratta Polesine, San
applicabili, a seconda dei casi, |Bellino, Badia Polesine, Trecenta,
ai vegetali di cui |Ceneselli, Pontecchio Polesine,
all'allegato III, parte A, |Arqua' Polesine, Costa di Rovigo,
punti 9, 9.1 e 18, vegetali e |Occhiobello, Lendinara, Canda,
polline vivo per l'impollinazione |Ficarolo, Guarda Veneta,
di: Amelanchier Med., Chaenomeles |Frassinelle Polesine, Villanova
Lindl., Crataegus L., Cydonia |del Ghebbo, Fiesse Umbertiano,
Mill., Eriobotrya Lindl., Malus |Castelguglielmo, Bagnolo di Po,
Mill., Mespilus L., Pyracantha |Giacciano con Baruchella, Bosaro,
Roem., Pyrus L. e Sorbus L., ad |Canaro, Lusia, Pincara, Stienta,
eccezione dei frutti e delle |Gaiba, Salara, nella provincia di
sementi, originari di Paesi terzi |Padova i comuni di Castelbaldo,
diversi dalla Svizzera e non |Barbona, Piacenza d'Adige,
riconosciuti indenni da Erwinia |Vescovana, S. Urbano, Boara
amylovora (Burr.) Winsl. et al. |Pisani, Masi, e nella provincia di
conformemente alla procedura di |Verona i comuni di Palu',
cui all'art. 18, paragrafo 2, o |Roverchiara, Legnago, Castagnaro,
nei quali sono state stabilite |Ronco all'Adige, Villa Bartolomea,
zone indenni da organismi nocivi |Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza,
per quanto riguarda Erwinia |Angiari), LV, LT, A [Burgenland,
amylovora (Burr.) Winsl. et al. |Carinzia, Austria inferiore,
conformemente alle pertinenti |Tirolo (distretto amministrativo
norme internazionali per le misure|di Lienz), Stiria, Vienna], P, SI,
fitosanitarie e riconosciute tali |SK, FI, UK (Irlanda del Nord),
conformemente alla procedura di |Isola di Man e Isole della
cui all'art. 18, paragrafo 2 |Manica)}

b) il testo di cui al punto 2 e' sostituito dal seguente:

|E, E (Corsica), IRL, I (Abruzzi;
|Puglia; Basilicata; Calabria;
|Campania; Emilia-Romagna: province
|di Forli-Cesena, Parma, Piacenza e
|Rimini; Friuli-Venezia Giulia;
|Lazio; Liguria; Lombardia; Marche;
|Molise; Piemonte; Sardegna;
|Sicilia; Trentino-Alto Adige:
|provincia autonoma di Trento;
|Toscana; Umbria; Valle d'Aosta;
|Veneto: esclusi nella provincia di
|Rovigo i comuni Rovigo, Polesella,
|Villamarzana, Fratta Polesine, San
|Bellino, Badia Polesine, Trecenta,
|Ceneselli, Pontecchio Polesine,

{2. Fermi restando i divieti |Arqua' Polesine, Costa di Rovigo,

applicabili, a seconda dei casi, |Occhiobello, Lendinara, Canda,
ai vegetali di cui |Ficarolo, Guarda Veneta,
all'allegato III, parte A, |Frassinelle Polesine, Villanova
punti 9, 9.1 e 18, vegetali e |del Ghebbo, Fiesso Umbertino,
polline vivo per l'impollinazione |Castelguglielmo, Bagnolo di Po,
di: Cotoneaster Ehrh. e Photinia |Giacciano con Baruchella, Bosaro,
davidiana (Dcne.) Cardot, ad |Canaro, Lusina, Pincara, Stienta,
eccezione dei frutti e delle |Gaiba, Salara, nella provincia di
sementi, originari di Paesi terzi |Padova i comuni di Castelbaldo,
non riconosciuti indenni da |Barbona, Piacenza d'Adige,
Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. |Vescovana, S. Urbano, Boara
et al. conformemente alla |Pisani, Masi, e nella provincia di
procedura di cui all'art. 18, |Verona i comuni di Palu',
paragrafo 2 o nei quali sono state |Roverchiara, Legnago, Castagnaro,
stabilite zone indenni da |Ronco all'Adige, Villa Bartolomea,
organismi nocivi per quanto |Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza,
riguarda Erwinia amylovora (Burr.) |Angiari), LV, LT, A |Burgenland,
Winsl. et al. conformemente alle |Carinzia, Austria inferiore,
pertinenti norme internazionali |Tirolo (distretto amministrativo
per le misure fitosanitarie e |di Lienz), Stiria, Vienna], P, SI,
riconosciute tali conformemente |SK, FI, UK (Irlanda del Nord,
alla procedura di cui all'art. 18, |Isola di Man e Isole della
paragrafo 2 |Manica}}.

7) Nell'allegato III, parte A, il punto 4 e' soppresso.

8) Nell'allegato IV, parte A, sezione I, i punti 1.1, 1.2, 1.3,
1.4 e 1.5 sono sostituiti dai seguenti:

{1.1. A prescindere dalla sua |Constatazione ufficiale che il
inclusione nei codici NC elencati |legname e' stato sottoposto
nell'allegato V, parte B, legname |a: a) adeguato trattamento termico
di conifere (Coniferales), escluso |durante il quale la parte piu'
quello di Thuja L., ad eccezione |interna del legname e' stata
del legname in forma di:- piccole |mantenuta per almeno 30 minuti a
placche, particelle, segatura, |una temperatura minima di 56 °C.
trucioli, avanzi o cascami, |Constatazione, comprovata da
ottenuti completamente o in parte |relativo marchio {HT} apposto sul
da dette conifere, o di- materiale |legno o sull'eventuale
da imballaggio in legno in forma |imballaggio, conformemente agli
di casse, cassette, gabbie, |usi commerciali correnti, e sui
cilindri ed imballaggi simili, |certificati di cui all'art. 13,
palette di carico semplici, |paragrafo 1,
palette-casse ed altre piattaforme |punto ii), oppure b) adeguata
di carico, spalliere di palette, |fumigazione secondo una specifica
correntemente utilizzati per il |approvata conformemente alla
trasporto di oggetti di qualsiasi |procedura di cui all'art. 18,
tipo, o di- legname utilizzato per |paragrafo 2. Constatazione,
fissare o sostenere un carico |comprovata da relativa
diverso dal legname, o di- legname |indicazione, sui certificati di
di Libocedrus decurrens Torr., |cui all'art. 13, paragrafo 1,
laddove vi sia debita |punto ii), del principio attivo,
documentazione secondo la quale il |della temperatura minima del
legname e' stato trattato o |legname, del dosaggio (g/m3) e del
lavorato per la produzione di |tempo d'esposizione
matite mediante trattamento |(ore), oppure c) adeguata
termico durante il quale e' stata |impregnazione chimica sotto
raggiunta una temperatura minima |pressione mediante prodotto
di 82 °C per un periodo di |approvato conformemente alla
7-8 giorni, ma compreso quello che |procedura di cui all'art. 18,
non ha conservato la superficie |paragrafo 2. Constatazione,

rotonda naturale, originario di |comprovata da relativa
Canada, Cina, Giappone, Repubblica|indicazione, sui certificati di
di Corea, Messico, Taiwan e USA, |cui all'art. 13, paragrafo I,
in cui Bursaphelenchus xylophilus |punto ii), del principio attivo,
(Steiner e Bu"hrer) Nickle et al. |della pressione (psi o kPa) e
e' notoriamente presente. |della concentrazione (%).

1.2. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati |
nell'allegato V, parte B, legname di conifere (Coniferales), escluso|
quello di Thuja L., in forma di:- piccole placche, particelle, |
segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in |
parte da dette conifere, originario di Canada, Cina, Giappone, |
Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA, in cui Bursaphelenchus |
xylophilus (Steiner e Bu"hrer) Nickle et al. e' notoriamente |
presente. Constatazione ufficiale che il legname e' stato sottoposto|
a: a) adeguato trattamento termico durante il quale la parte piu' |
interna del legname e' stata mantenuta per almeno 30 minuti a una |
temperatura minima di 56 °C, da indicare sui certificati di cui |
all'art. 13, paragrafo 1, punto ii), oppure b) adeguata fumigazione |
secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui |
all'art. 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa |
indicazione, sui certificati di cui all'art. 13, paragrafo 1, |
punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del |
legname, del dosaggio (g/m3) e del tempo d'esposizione (ore). |

1.3. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati |
nell'allegato V, parte B, legname di Thuja L., ad eccezione del |
legname in forma di:- piccole placche, particelle, segatura, |
trucioli, avanzi o cascami;- materiale da imballaggio in legno in |
forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, |
palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di |
carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il |
trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, o di- legname utilizzato per|
fissare o sostenere un carico diverso dal legname, originario di |
Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA, |
in cui Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bu"hrer) Nickle et al. |
e' notoriamente presente. Constatazione ufficiale che il legname: |
a) e' privo di corteccia oppure b) e' stato essiccato al forno|
al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale |
della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, |
effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura.|
Constatazione comprovata dal marchio {kiln-dried} o {K.D.} o da un |
altro marchio riconosciuto a livello internazionale, apposto sul |
legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi |
commerciali correnti, oppure c) e' stato sottoposto ad adeguato |
trattamento termico durante il quale la parte piu' interna del |
legname e' stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura |
minima di 56 °C. Constatazione, comprovata da relativa indicazione |
del marchio {HT} sul legno o sull'eventuale imballaggio, |
conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di |
cui all'art. 13, paragrafo 1, punto ii), oppure d) e' stato |
sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata |
conformemente alla procedura di cui all'art. 18, paragrafo 2. |
Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati |
di cui all'art. 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, |
della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m3) e del |
tempo d'esposizione (ore), oppure e) e' stato sottoposto ad |
adeguata impregnazione chimica sotto pressione mediante prodotto |
approvato conformemente alla procedura di cui all'art. 18, |

paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'art. 3, paragrafo I, punto ii), del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%).

1.4. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di Thuja L. in forma di: - piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, originario di Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA, in cui *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Bühner) Nickle et al. e' notoriamente presente. Constatazione ufficiale che il legname: a) e' ottenuto da legname rotondo scortecciato oppure b) e' stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura, oppure c) e' stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'art. 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'art. 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m³) e del tempo d'esposizione (ore), oppure d) e' stato sottoposto ad adeguato trattamento termico durante il quale la parte piu' interna del legname e' stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C, da indicare sui certificati di cui all'art. 13, paragrafo 1, punto ii).

1.5. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di conifere (Coniferales), ad eccezione del legname in forma di: - piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere, - materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, o di legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Russia, Kazakistan e Turchia. Constatazione ufficiale che il legname: a) e' originario di zone notoriamente indenni da: - *Monochamus* spp. (specie non europee) - *Pissodes* spp. (specie non europee) - *Scolytidae* spp. (specie non europee). Il nome della zona va indicato sui certificati di cui all'art. 13, paragrafo 1, punto ii), nella casella "Luogo di origine", oppure b) e' scortecciato e privo di perforazioni, provocate da insetti del genere *Monochamus* spp. (specie non europee), in quest'ambito considerate se di diametro superiore a 3 mm, oppure c) e' stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio "kiln-dried" o "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, oppure d) e' stato sottoposto ad un adeguato trattamento termico durante il quale la parte piu' interna del legname e' stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C. Constatazione, comprovata da relativa indicazione del marchio "HT" sul legno o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all'art. 13, paragrafo 1, punto ii), oppure e) e' stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla

procedura di cui all'art. 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'art. 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m³) e del tempo d'esposizione (ore), oppure f) e' stato sottoposto ad adeguata impregnazione chimica sotto pressione mediante prodotto approvato conformemente alla procedura di cui all'art. 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'art. 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%). 1.6. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname di conifere (Coniferales), ad eccezione del legname in forma di:- piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere- materiale da imballaggio in legno in forma di cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, o di legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Paesi terzi diversi da:- Russia, Kazakistan e Turchia, -- Paesi europei, -- Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA, in cui Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bühner) Nickle et al. e' notoriamente presente. Constatazione ufficiale che il legname:

a) e' scorciato e privo di perforazioni, provocate da insetti del genere Monochamus spp. (specie non europee), in quest'ambito considerate se di diametro superiore a 3 mm, oppure b) e' stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio "kiln-dried" o "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, oppure c) e' stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'art. 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'art. 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m³) e nel tempo d'esposizione (ore), oppure d) e' stato sottoposto ad adeguata impregnazione chimica sotto pressione mediante prodotto approvato conformemente alla procedura di cui all'art. 18, paragrafo 2. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'art. 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%), oppure e) e' stato sottoposto ad un adeguato trattamento termico durante il quale la parte piu' interna del legname e' stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C. Constatazione, comprovata dal relativo marchio "HT" apposto sul legno o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all'art. 13, paragrafo 1, punto ii). 1.7. A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato V, parte B, legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da conifere (Coniferales) originario di:- Russia, Kazakistan e Turchia, -- Paesi non europei diversi da Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e USA, in cui Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bühner) Nickle et al. e' notoriamente presente Constatazione ufficiale che il legname:

a) e' originario di zone notoriamente indenni da: - Monochamus spp. (specie non europee) - Pissodes spp. (specie non europee) - Scolytidae spp. (specie non europee) Il nome della zona va indicato sui certificati di cui all'art. 13, paragrafo 1, punto ii), nella casella {Luogo d'origine, oppure b) e' stato ottenuto da legno rotondo scortecciato, oppure c) e' stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura, oppure d) e' stato sottoposto ad adeguata fumigazione secondo una specifica approvata conformemente alla procedura di cui all'art. 18, paragrafo 2. Costatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'art. 13, paragrafo 1, punto ii), del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m³) e del tempo d'esposizione (ore), oppure e) e' stato sottoposto ad un adeguato trattamento termico durante il quale la parte piu' interna del legname e' stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C, da indicare sui certificati di cui all'art. 13, paragrafo 1, punto ii).}.

9) Nell'allegato IV, parte A, sezione I, e' aggiunto un nuovo punto 2:

Il materiale da imballaggio in legno deve: essere ottenuto da legname rotondo scortecciato, essere soggetto ad una delle misure approvate di cui all'allegato I della Norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali, e essere contrassegnato con: a) il codice ISO a due lettere del Paese, un codice indicante il produttore e il codice relativo alla misura approvata per il materiale da imballaggio in legno figurante nel marchio, come prescritto nell'allegato II della Norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi

{2. Materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante

internazionali. Le lettere "DB" sono aggiunte all'abbreviazione della misura approvata figurante nel marchio summenzionato, e b) il logo specificato nell'allegato II della Norma FAO nel caso di materiale da imballaggio in legno prodotto, riparato o riciclato a partire dal 1° marzo 2005. Tale requisito, non e' temporaneamente applicabile fino al 31 dicembre

colla, calore e pressione, o una [2007 al materiale da imballaggio
combinazione di questi fattori, [in legno prodotto, riparato o
originario di Paesi terzi, esclusa]riciclato anteriormente al 28
la Svizzera. [febbraio 2005.].

10) Nell'allegato IV, parte A, sezione I, il punto 2.1 e'
sostituito dal seguente:

[Constatazione ufficiale che il
legname e' stato essiccato al
forno al fine di portare il suo
tenore di acqua, espresso in

{2.1. Legname di Acer saccharum [percentuale della materia secca,
Marsh., compreso quello che non ha]al di sotto del 20 % nel corso del
conservato la superficie rotonda [trattamento, effettuato secondo
naturale, ad eccezione del [norme adeguate in materia di tempo
legname:- destinato alla [e temperatura. Constatazione,
produzione di fogli da [comprovata dal marchio
impiallacciatura;- in forma di ["kiln-dried" o "K.D." o da un
piccole placche, particelle, [altro marchio internazionalmente
segatura, trucioli, avanzi o [riconosciuto, apposto sul legno o
cascami,- originario degli USA e [sul suo imballaggio conformemente
del Canada. [agli usi commerciali correnti.].

11) Nell'allegato IV, parte A, sezione I, il punto 2.2 e'
sostituito dal seguente:

[Constatazione ufficiale che il
legname e' originario di zone
riconosciute indenni da

{2.2. Legname di Acer saccharum [Ceratocystis virescens (Davidson)
Marsh., destinato alla produzione [Moreau ed e' destinato alla
di fogli da impiallacciatura, [produzione di fogli da
originario degli USA e del Canada.]impiallacciatura.}.

12) Nell'allegato IV, parte A, sezione I, il punto 3 e'
sostituito dal seguente:

[Constatazione ufficiale che il
legname: a) e' stato squadrato
in modo da eliminare completamente
la superficie arrotondata, oppure
b) e' stato scortecciato e il
suo tenore di acqua, espresso in
percentuale della materia secca,
e' inferiore al 20 %, oppure
c) e' stato scortecciato e
disinfettato mediante un adeguato
trattamento termico ad aria o ad

{3. Legname di Quercus L., ad [acqua, oppure d) nel caso di
eccezione del legname in forma di:]legname segato, con o senza
-- piccole placche, particelle, [residui di corteccia attaccati, e'
segatura, trucioli, avanzi o [stato essiccato al forno al fine
cascami,- fusti, botti, tini, [di portare il suo tenore di acqua,
mastelli ed altri lavori da [espresso in percentuale della
bottaio, e loro parti, in legno, [materia secca, al di sotto del 20%
comprese le doghe, ove esistano [nel corso del trattamento,
prove documentate che il legname [effettuato secondo norme adeguate
e' stato prodotto o lavorato [in materia di tempo e temperatura.
mediante un trattamento termico [Constatazione, comprovata dal

con raggiungimento di una [marchio "kiln-dried" o "K.D." o da temperatura minima di 176 °C per [un altro marchio 20 minuti, ma compreso quello che [internazionalmente riconosciuto, non ha conservato la superficie [apposto sul legno o sul suo rotonda originale, originario [imballaggio conformemente agli usi degli USA. [commerciali correnti.}.

13) Nell'allegato IV, parte A, sezione I, il punto 4 e' soppresso.

14) Nell'allegato IV, parte A, sezione I, il punto 5 e' sostituito dal seguente:

[Constatazione ufficiale che il [legname e' stato essiccato al [forno al fine di portare il suo [tenore di acqua, espresso in [percentuale della materia secca, [al di sotto del 20% nel corso del [trattamento, effettuato secondo {Legname di Platanus L., ad [norme adeguate in materia di tempo eccezione di quello in forma di [e temperatura. Constatazione, piccole placche, particelle, [comprovata dal marchio segatura, trucioli, avanzi o ["kiln-dried" o "K.D." o da un cascami, ma compreso quello che [altro marchio internazionalmente non ha conservato la superficie [riconosciuto, apposto sul legno o rotonda naturale, originario degli[sul suo imballaggio conformemente USA o dell'Armenia. [agli usi commerciali correnti.}.

15) Nell'allegato IV, parte A, sezione I, il punto 6 e' sostituito dal seguente:

[Constatazione ufficiale che il [legname: -- e' [scortecciato oppure- stato [essiccato al forno al fine di [portare il suo tenore di acqua, [espresso in percentuale della [materia secca, al di sotto del 20% [nel corso del trattamento, [effettuato secondo norme adeguate {Legname di Populus L., ad [in materia di tempo e temperatura. eccezione di quello in forma di [Constatazione, comprovata dal piccole placche, particelle, [marchio "kiln-dried" o "K.D." o da segatura, trucioli, avanzi o [un altro marchio cascami, ma compreso quello che [internazionalmente riconosciuto, non ha conservato la superficie [apposto sul legno o sul suo rotonda naturale, originario di [imballaggio conformemente agli usi Paesi del continente americano. [commerciali correnti.}.

16) Nell'allegato IV, parte A, sezione I, il punto 7 e' sostituito dal seguente:

[Constatazione ufficiale che il [legno a) e' stato prodotto da [legname rotondo [scortecciato, oppure b) e' stato [essiccato al forno al fine di [portare il suo tenore di acqua, [espresso in percentuale della [materia secca, al di sotto del 20%

|nel corso del trattamento,
|effettuato secondo norme adeguate
|in materia di tempo e
|temperatura, oppure c) e' stato
|sottoposto ad adeguata fumigazione
|secondo una specifica approvata
|conformemente alla procedura di
|cui all'art. 18, paragrafo 2.
|Constatazione comprovata da
|relativa indicazione, sui
|certificati di cui all'art. 13,
|paragrafo 1, punto ii), del

{7.1. A prescindere dalla sua |principio attivo, della
inclusione nei codici NC elencati |temperatura minima del legname,
nell'allegato V, parte B, legname |del dosaggio (g/m3) e del tempo
in forma di:- piccole placche, |d'esposizione (ore), oppure
particelle, segatura, trucioli, | d) e' stato sottoposto ad un
avanzi o cascami, ottenuti |adeguato trattamento termico
completamente o in parte da:- Acer|durante il quale la parte piu'
saccharum Marsh, originario degli |interna del legname e' stata
USA e del Canada,- Platanus L., |mantenuta per almeno 30 minuti a
originario degli USA o |una temperatura minima di 56 °C,
dell'Armenia, -- Populus L., |da indicare sui certificati di cui
originario del continente |all'art. 13, paragrafo 1, punto
americano. |ii).

|Constatazione ufficiale che il
|legname: a) e' stato essiccato
|al forno al fine di portare il suo
|tenore di acqua, espresso in
|percentuale della materia secca,
|al di sotto del 20% nel corso del
|trattamento, effettuato secondo
|norme adeguate in materia di tempo
|e temperatura, oppure b) e'
|stato sottoposto ad adeguata
|fumigazione secondo una specifica
|approvata conformemente alla
|procedura di cui all'art. 18,
|paragrafo 2. Constatazione
|comprovata da relativa
|indicazione, sui certificati di
|cui all'art. 13, paragrafo 1,
|punto ii), del principio attivo,
|della temperatura minima del
|legname, del dosaggio (g/m3) e del
|tempo d'esposizione (ore), oppure
| c) e' stato sottoposto ad un

7.2. A prescindere dalla sua |adeguato trattamento termico
inclusione nei codici NC elencati |durante il quale la parte piu'
nell'allegato V, parte B, legname |interna del legname e' stata
in forma di piccole placche, |mantenuta per almeno 30 minuti a
particelle, segatura, trucioli, |una temperatura minima di 56 °C,
avanzi o cascami, ottenuti |da indicare sui certificati di cui
completamente o in parte da |all'art. 13, paragrafo 1, punto
Quercus L. originario degli USA. |ii).}.

17) Nell'allegato IV, parte A, sezione I, e' aggiunto il nuovo
punto 7.3:

|Constatazione ufficiale che la
|corteccia separata dal
|tronco: a) e' stata sottoposta ad
|adeguata fumigazione con un
|prodotto approvato conformemente
|alla procedura di cui all'art. 18,
|paragrafo 2. Constatazione,
|comprovata da relativa
|indicazione, sui certificati di
|cui all'art. 13, paragrafo 1,
|punto ii), del principio attivo,
|della temperatura minima del
|legname, del dosaggio (g/m³) e del
|tempo d'esposizione (ore), oppure
| b) e' stata sottoposta ad un
|adeguato trattamento termico
|durante il quale e' stata
|raggiunta una temperatura minima
|di 56 °C per almeno 30 minuti, da

{7.3. Corteccia separata dal |indicare sui certificati di cui
tronco di conifere (Coniferales), |all'art. 13, paragrafo 1,
originaria di Paesi non europei. |punto ii).}.

18) Nell'allegato IV, parte A, sezione 1, e' aggiunto un nuovo
punto 8:

||Il legname: a) e' ottenuto da
|legno rotondo scortecciato ed
| -- e' soggetto ad una delle
|misure approvate di cui
|all'allegato I della Norma
|internazionale FAO per le misure
|fitosanitarie n. 15 sugli
|orientamenti per la
|regolamentazione del materiale da
|imballaggio in legno negli scambi
|internazionali, e- e'
|contrassegnato almeno con il
|codice ISO a due lettere del
|Paese, un codice indicante il
|produttore e il codice relativo
|alla misura approvata per il
|materiale da imballaggio in legno
|figurante nel marchio, come
|prescritto nell'allegato II della
|Norma internazionale FAO per le
|misure fitosanitarie n. 15 sugli
|Orientamenti per la

{8. Legname utilizzato per fissare|regolamentazione del materiale da
o sostenere un carico diverso dal |imballaggio in legno negli scambi
legname, compreso quello che non |internazionali. Le lettere "DB"
ha conservato la superficie |sono aggiunte all'abbreviazione
rotonda naturale, ad eccezione del|della misura approvata figurante
legno grezzo di spessore uguale o |nel marchio summenzionato oppure
inferiore a 6 mm e del legno |temporaneamente, fino al 31
trasformato mediante colla, calore|dicembre 2007, b) e' ottenuto da
e pressione, o una combinazione di|legno privo di corteccia ed esente
questi fattori, originario di |da parassiti e segni di parassiti
Paesi terzi, esclusa la Svizzera. |vivi.}.

19) Nell'allegato IV, parte A, sezione I, il punto 11.1 e' sostituito dal seguente:

|Ferre restando le disposizioni
|applicabili ai vegetali di cui
|all'allegato III, parte A, punto
|2, constatazione ufficiale che i
|vegetali sono originari di zone

{11.01. Vegetali di Quercus L., ad|riconosciute indenni da
eccezione dei frutti e delle |Ceratocystis fagacearum (Bretz)
sementi, originari degli USA. |Hunt.

|Fermi restando i divieti
|applicabili ai vegetali di cui
|all'allegato III, parte A, punto
|2, e all'allegato IV, parte A,
|sezione I, punto 11.01,
|constatazione ufficiale che nessun
|sintomo di Cronartium spp. (specie
|non europee) e' stato osservato

11.1. Vegetali di Castanea Mill. e|nel luogo di produzione o nelle
Quercus L., ad eccezione dei |sue immediate vicinanze dall'
frutti e delle sementi, originari |inizio dell'ultimo ciclo completo
di Paesi non europei. |di vegetazione.}.

20) Nell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 12, il testo della colonna di sinistra e' sostituito dal seguente:

«12. Vegetali di Platanus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari degli USA o dell'Armenia.».

21) Nell'allegato IV, parte A, sezione II, i punti 1 e 3 sono soppressi.

22) Nell'allegato IV, parte B, e' aggiunto un nuovo punto 6.3:

|a) Il legname e' |
|scortecciato oppure b)|
|constatazione |
|ufficiale che il |
|legname: i) e' |
|originario di zone |
|notoriamente indenni |
|da Cryphonectria |
|parasitica (Murrill.) |
|Barr. oppure ii) e' |
|stato essiccato al |
|forno al fine di |
|portare il suo tenore |
|di acqua, espresso in |
|percentuale della |
|materia secca, al di |
|sotto del 20 % nel |
|corso del trattamento,|
|effettuato secondo |
|norme adeguate in |
|materia di tempo e |
|temperatura. |
|Constatazione, |
|comprovata dal marchio|
|"kiln-dried" o "K.D." |
|o da un altro marchio |
|internazionalmente |

|riconosciuto, apposto |
|sul legno o sul suo |CZ, DK, EL (Creta,
|imballaggio |Lesbo), IRL, S, UK
{6.3. Legname di |conformemente agli usi|(esclusa l'Isola di
Castanea Mill. |commerciali correnti. |Man)}.

23) Nell'allegato IV, parte B, punto 14.1, i termini «Fermi restando i divieti applicabili alla corteccia di cui all'allegato III A 4» nella colonna centrale sono soppressi.

24) Nell'allegato IV, parte B, ai punti 14.2, 14.3, 14.4, 14.5 e 14.6 i termini «allegato III A 4» nella colonna centrale sono soppressi.

25) Nell'allegato IV, parte B, e' aggiunto un nuovo punto 14.9:

|Constatazione |
|ufficiale che la |
|corteccia separata dal|
|tronco: a) e' |
|originaria di zone |
|notoriamente indenni |
|da Cryphonectria |
|parasitica (Murrill.) |
|Barr. oppure b) e' |
|stata sottoposta ad |
|adeguata fumigazione o|
|ad altri trattamenti |
|idonei contro |
|Cryphonectria |
|parasitica (Murrill.) |
|Barr. Secondo una |
|specifica approvata |
|conformemente alla |
|procedura di cui |
|all'art. 18, |
|paragrafo 2. |
|Constatazione, |
|comprovata da relativa|
|indicazione, sui |
|certificati di cui |
|all'art. 13, paragrafo|
|1, punto ii), del |
|principio attivo, |
|della temperatura |
|minima delle cortecce,|CZ, DK, EL (Creta,
{14.9. Corteccia |del dosaggio (g/m³) e |Lesbo), IRL, S, UK
separata dal tronco di|del tempo |(esclusa l'isola di
Castanea Mill. |d'esposizione (ore). |Man)}.

26) La parte B dell'allegato IV e' modificata come segue:

a) al punto 20.1, il testo della colonna di destra e' sostituito dal seguente: «DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)»; b) al punto 20.2, il testo della colonna di destra e' sostituito dal seguente: «DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)»; c) il testo di cui al punto 21 e' sostituito dal seguente:

|Fermi restando i |
|divieti applicabili, a|
|seconda dei casi, ai |
|vegetali di cui |

all'allegato III, |
parte A, punti 9, 9.1 |
le 18 e all'allegato |
III, parte B, punto 1, |
constatazione |
ufficiale: a) che i |
vegetali sono |
originari di Paesi |
terzi riconosciuti |
indenni da Erwinia |
amylovora (Burr.) |
Winsl. et al. |
conformemente alla |
procedura di cui |
all'art. 18, paragrafo |
2, oppure b) che i |
vegetali sono |
originari di zone di |
Paesi terzi stabilite |
indenni da organismi |
nocivi in relazione a |
Erwinia amylovora |
(Burr.) Winsl. et al. |
conformemente alle |
pertinenti norme |
internazionali per le |
misure fitosanitarie e |
riconosciute tali |
conformemente alla |
procedura di cui |
all'art. 18, paragrafo |
2, oppure c) che i |
vegetali sono |
originari di uno dei |
seguenti cantoni |
svizzeri: Berna (ad |
eccezione dei |
distretti di Signau e |
Trachselwald), |
Friburgo, Grisoni, |
Ticino, Vaud, |
Valais, oppure |
d) che i vegetali |
sono originari delle |
zone protette elencate |
nella colonna di |
destra, oppure |
e) che i vegetali |
sono stati ottenuti o, |
nel caso siano stati |
introdotti in una |
{zona tampone}, sono |
stati conservati per |
almeno 7 mesi |
comprendenti il |
periodo dal 1° aprile |
al 31 ottobre |
dell'ultimo ciclo |
vegetativo completo in |
un |

|campo: aa) situato |
|ad almeno 1 kilometro|
|all'interno del |
|confine di una "zona |
|tampono" delimitata |
|ufficialmente e con |
|un'estensione di |
|almeno 50 km², dove le|
|piante ospiti sono |
|sottoposte ad un |
|regime di lotta |
|ufficialmente |
|approvato e |
|controllato, stabilito|
|al piu' tardi prima |
|dell'inizio del ciclo |
|vegetativo completo |
|precedente l'ultimo |
|ciclo vegetativo |
|completo, inteso a |
|minimizzare il rischio|
|di diffusione di |
|Erwinia amylovora |
|(Burr.) Winsl. et al. |
|a partire dai vegetali|
|ivi coltivati. |
|Informazioni piu' |
|dettagliate |
|concernenti tale "zona|
|tampono" saranno |
|tenute a disposizione |
|della Commissione e |
|degli altri Stati |
|membri. Una volta |
|delimitata la "zona |
|tampono", saranno |
|eseguite ispezioni |
|ufficiali almeno una |
|volta dall'inizio |
|dell'ultimo ciclo |
|vegetativo completo, |
|al momento piu' |
|opportuno, nella zona |
|che non comprende il |
|campo e la zona |
|circostante avente un |
|raggio di 500 metri, e|
|tutte le piante ospiti|
|con sintomi di Erwinia|
|amylovora (Burr.) |
|Winsl. et al. devono |
|essere immediatamente |
|rimosse. I risultati |
|di tali ispezioni |
|saranno trasmessi ogni|
|anno entro il |
|1° maggio alla |
|Commissione e agli |
|altri Stati membri, |
| bb) ufficialmente |

approvato, come la |
 "zona tampone", prima |E, F (Corsica), IRL, I
 dell'inizio del ciclo |(Abruzzi; Puglia;
 vegetativo completo |Basilicata; Calabria;
 precedente l'ultimo |Campania;
 ciclo vegetativo |Emilia-Romagna:
 completo, per la |province di
 coltura di vegetali |Forlì-Cesena, Parma,
 alle condizioni |Piacenza e Rimini;
 indicate nel presente |Friuli-Venezia Giulia;
 punto, cc) che, |Lazio; Liguria;
 come la zona |Lombardia; Marche;
 circostante avente un |Molise; Piemonte;
 raggio di almeno 500 |Sardegna; Sicilia;
 metri, dall'inizio |Trentino-Alto Adige:
 dell'ultimo ciclo |provincia autonoma di
 vegetativo completo e'|Trento; Toscana;
 risultato indenne da |Umbria; Valle d'Aosta;
 Erwinia amylovora |Veneto: esclusi nella
 (Burr) Winkl et al. |provincia di Rovigo i
 all'atto di ispezioni |comuni Rovigo,
 ufficiali eseguite |Polesella,
 almeno: - due volte |Villamarzana, Fratta
 nel campo, al momento |Polesine, San Bellino,
 piu' opportuno, ossia |Badia Polesine,
 una volta da giugno ad|Trecenta, Ceneselli,
 agosto ed una volta da|Pontecchio Polesine,
 agosto a novembre e |Arqua' Polesine, Costa
 - una volta nella zona|di Rovigo, Occhiobello,
 circostante, al |Lendinara, Canda,
 momento piu' |Ficarolo, Guarda
 opportuno, ossia da |Veneta, Frassinelle
 agosto a novembre, |Polesine, Villanova del
 |dd) in cui i |Ghebo, Fiesso
 vegetali sono stati |Umbertiano,
 sottoposti a prove |Castelguglielmo,
 ufficiali per |Bagnolo di Po,
 l'individuazione di |Giacciano con
 infezioni latenti |Baruchella, Bosaro,
 secondo un metodo di |Canaro, Lusina, Pincara,
 laboratorio adeguato |Stienta, Gaiba, Salara,
 su campioni |nella provincia di
 ufficialmente |Padova i comuni di
 prelevati nel periodo |Castelbaldo, Barbana,
 piu' opportuno. Nel |Piacenza d'Adige,
 periodo compreso tra |Vescovana, S. Urbano,
 il 1° aprile 2004 e il|Boara Pisani, Masi, e
 1° aprile 2005, le |nella provincia di

{21. Vegetali e |suddette disposizioni |Verona i comuni di
 polline vivo per |non si applicano ai |Palu', Roverchiara,
 l'impollinazione di |vegetali trasportati |Legnago, Castagnaro,
 Amelanchier Med., |verso ed entro le zone|Ronco all'Adige, Villa
 Chaenomeles Lindl., |protette elencate |Bartolomea, Oppeano,
 Cotoneaster Ehrh., |nella colonna di |Terrazzo, Isola Rizza,
 Crataegus L., Cydonia |destra che sono stati |Angiari), LV, LT, A
 Mill., Eriobotrya |ottenuti e conservati |[Burgenland, Carinzia,
 Lindl., Malus Mill., |in campi situati in |Austria inferiore,
 Mespilus L., Photinia |"zone tampone" |Tirolo (distretto
 davidiana (Dcne.) |ufficialmente |amministrativo di
 Cardot, Pyracantha |delimitate secondo i |Lienz, Stiria, Vienna),

Roem., Pyrus L. e |requisiti pertinenti |P, SI, SK, FI, UK
Sorbus L., ad |applicabili |(Irlanda del Nord,
eccezione dei frutti e|anteriormente al 1° |Isola di Man e Isole
delle sementi |aprile 2004. |della Manica)}

d) il testo di cui al punto 21.3 e' sostituito dal seguente:

| E, F (Corsica), IRL, I
| (Abruzzi; Puglia;
| Basilicata; Calabria;
| Campania;
| Emilia-Romagna:
| province di
| Forli-Cesena, Parma,
| Piacenza e Rimini;
| Friuli-Venezia Giulia;
| Lazio; Liguria;
| Lombardia; Marche;
| Molise; Piemonte;
| Sardegna; Sicilia;
| Toscana; Umbria; Valle
| d'Aosta; Veneto:
| esclusi nella provincia
| di Rovigo i comuni
| di Rovigo, Polesella,
| Villamarzana, Fratta
| Polesine, San Bellino,
| Badia Polesine,
| Trecenta, Ceneselli,
| Pontecchio Polesine,
| Arqua' Polesine, Costa
| di Rovigo, Occhiobello,
| Lendinara, Canda,
| Ficarolo, Guarda
| Veneta, Frassinelle
| Polesine, Villanova del
| Ghebbo, Fiesso
| Prova documentata che |Umbertiano,
| gli alveari: a) sono|Castelguglielmo,
| originari di Paesi |Bagnolo di Po,
| terzi riconosciuti |Giacciano con
| indenni da Erwinia |Baruchella, Bosaro,
| amylovora (Burr.) |Canaro, Lusina, Pincara,
| Winsl. et al. |Stienta, Gaiba, Salara,
| conformemente alla |nella provincia di
| procedura di cui |Padova i comuni di
| all'art. 18, |Castelbaldo, Barbona,
| paragrafo 2, oppure |Piacenza d'Adige,
| b) sono originari di|Vescovana, S. Urbano,
| uno dei seguenti |Boara Pisani, Masi, e
| cantoni svizzeri: |nella provincia di
| Berna (ad eccezione |Verona i comuni di
| dei distretti di |Palu', Roverchiara,
| Signau e |Legnago, Castagnaro,
| Trachselwald), |Ronco all'Adige, Villa
| Friburgo, Grisoni, |Bartolomea, Oppeano,
| Ticino, Vaud, |Terrazzo, Isola Rizza,
| Valais, oppure |Angiari), LV, LT, A
| c) sono originari |[Burgenland, Carinzia,
| delle zone protette |Austria inferiore,

elencate nella colonna di destra, oppure amministrativo di d) sono stati (Lienz), Stiria, sottoposti ad un (Vienna), P, SI, SK, FI, adeguata misura di (UK (Irlanda del Nord, {21.3 Dal 15 marzo al quarantena prima del Isola di Man e Isole 30 giugno, alveari (trasporto. della Manica}}

e) al punto 22, il testo della colonna di destra e' sostituito dal seguente:

«DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)»;

f) al punto 23, il testo della colonna di destra e' sostituito dal seguente:

«DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)»;

g) al punto 25, il testo della colonna di destra e' sostituito dal seguente:

«DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)»;

h) al punto 26, il testo della colonna di destra e' sostituito dal seguente:

«DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)»;

i) al punto 27.1, il testo della colonna di destra e' sostituito dal seguente:

«DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)»;

j) al punto 27.2, il testo della colonna di destra e' sostituito dal seguente:

«DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)»;

k) al punto 30, il testo della colonna di destra e' sostituito dal seguente:

«DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), UK (Irlanda del Nord)»;

l) il testo di cui al punto 31 e' sostituito dal seguente:

Ferme restando le disposizioni applicabili ai frutti di cui all'allegato IV, parte A, sezione III, punto 30.1: a) i frutti sono privi di foglie e peduncoli, oppure b) nel caso di frutti con foglie o peduncoli, constatazione ufficiale che i frutti sono imballati in contenitori chiusi che sono stati ufficialmente sigillati e rimarranno sigillati durante il trasporto attraverso

{31. Frutti di Citrus |una zona protetta, |
L., Fortunella |riconosciuta per tali |
Swingle, Poncirus Raf.|frutti; la |
e relativi ibridi |constatazione rechera'|
originari di E, F |un marchio distintivo |
(eccetto la Corsica) e|da riprodurre sul |EL, F (Corsica), I, M,
CY |passaporto. |P}

27) Nell'allegato V, parte A, la sezione I e' modificata come segue:

a) il punto 1.7 e' sostituito dal seguente:

«1.7. Legname a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, che:
a) e' stato ottenuto interamente o parzialmente da Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e
b) corrisponde ad una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, seconda parte, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1):

Codice NC |Descrizione

|Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o
4401 10 00 |in forme simili

|Legno in piccole placche o in particelle, diverso da
4401 22 00 |quello di conifere

|Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non
|agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in
ex 4401 30 90|forme simili

|Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri
|agenti di conservazione, anche scortecciato, privato
4403 10 00 |dell'alburno o squadrato

|Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso
|dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1
|del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia
|(Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], anche
|scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non
|trattato con tinte, creosoto o altri a enti di
ex 4403 99 |conservazione

|Pali spaccati diversi da quelli di conifere; pioli e
|picchetti di legno, diverso da quello di conifere,
ex 4404 20 00|appuntiti, non segati per il lungo

|Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno
|tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del
|capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia
|(Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], segato o
|tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche
|piallato, levigato o incollato con giunture di testa,
ex 4407 99 |di spessore superiore a 6 mm}

b) il punto 1.8 e' soppresso.

28) Nell'allegato V, parte A, la sezione II e' modificata come

segue:

a) il punto 1.10 e' sostituito dal seguente:

«1.10. Legname a norma dell'art. 2, paragrafo 2, primo comma, che:

a) e' stato ottenuto interamente o parzialmente da:
conifere (Coniferales), ad eccezione del legname scortecciato,

Castanea Mill., ad eccezione del legname scortecciato,
e

b) corrisponde ad una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio:

=====
Codice NC |Descrizione
=====

|Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o
4401 10 00 |in forme simili

4401 21 00 |Legno in piccole placche o in particelle, di conifere

|Legno in piccole placche o in particelle, diverso da
4401 22 00 |quello di conifere

|Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non
|agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in
ex 4401 30 |forme simili

|Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri
|agenti di conservazione, non scortecciato, privato
ex 4403 10 00|dell'alburno o squadrato

|Legno di conifere grezzo, anche scortecciato, privato
|dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte,
ex 4403 20 |creosoto o altri agenti di conservazione

|Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso
|dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1
|del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia
|(Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], anche
|scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non
|trattato con tinte, creosoto o altri agenti di
ex 4403 99 |conservazione

|Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti,
ex 4404 |non segati per il lungo

4406 |Traversine di legno per strade ferrate o simili

|Legno di conifere segato o tagliato per il lungo,
|tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o
|incollato con giunture di testa, di spessore superiore
4407 10 |a 6 mm

|Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno
|tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del
|capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia
|(Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], segato o
|tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche
|piallato, levigato o incollato con giunture di testa,

ex 4407 99 |di spessore superiore a 6 mm}

b) il punto 1.11 e' sostituito dal seguente:

«1.11. corteccia, separata dal tronco, di Castanea Mill. e conifere (Coniferales)».

29) Nell'allegato V, parte B, sezione I, punto 2, il terzo trattino e' sostituito dal seguente:

«- Acer saccharum Marsh., originarie degli USA e del Canada».

30) Nell'allegato V, parte B, sezione I, punto 5, il primo trattino e' sostituito dal seguente:

«- conifere (Coniferales), originaria di Paesi non europei».

31) Nell'allegato V, parte B, sezione I, il punto 6 e' sostituito dal seguente:

«6. Legname a norma dell'art. 2, paragrafo 2, primo comma, che:

a) e' stato ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti ordini, generi o specie, ad eccezione del materiale da imballaggio in legno di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2:

Quercus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli USA, escluso il legname conforme alla descrizione di cui alla parte b) del codice NC 4416 00 00 o laddove vi sia debita documentazione secondo la quale il legname e' stato trattato o trasformato mediante trattamento termico durante il quale e' stata raggiunta una temperatura minima di 176 °C per 20 minuti;

Platanus, compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli USA o dell'Armenia;

Populus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Paesi del continente americano;

Acer saccharum Marsh., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli USA e del Canada;

Conifere (Coniferales), compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Paesi non europei, Kazakistan, Russia e Turchia;

e

b) corrisponde ad una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio:

=====
Codice NC |Descrizione
=====

|Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o
4401 10 00 |in forme simili

4401 21 00 |Legno in piccole placche o in particelle, di conifere

|Legno in piccole placche o in particelle, diverso da
4401 22 00 |quello di conifere

4401 30 10 |Segnatura

|Altri avanzi e cascami di legno, non agglomerati in
ex 4401 30 90|forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili

|Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri
|agenti di conservazione, anche scortecciato, privato
4403 10 00 |dell'alburno o squadrato

|Legno di conifere grezzo, non trattato con tinte,

4403 20 |creosoto o altri agenti di conservazione, anche
|scortecciato, privato dell'alburno o squadrato

4403 91 |Legno di quercia (Quercus spp.) grezzo, non trattato
|con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione,
|anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato

ex 4403 99 |Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso
|dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1
|del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia
|(Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], anche
|scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non
|trattato con tinte, creosoto o altri agenti di
|conservazione

ex 4404 |Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti,
|non segati per il lungo

4406 |Traversine di legno per strade ferrate o simili

4407 10 |Legno di conifere segato o tagliato per il lungo,
|tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o
|incollato con giunture di testa, di spessore superiore
|a 6 mm

4407 91 |Legno di quercia (Quercus spp.) segato o tagliato per
|il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato,
|levigato o incollato con giunture di testa, di spessore
|superiore a 6 mm

ex 4407 99 |Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno
|tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del
|capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia
|(Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], segato o
|tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche
|piallato, levigato o incollato con giunture di testa,
|di spessore superiore a 6 mm

4415 |Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili,
|di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno;
|palette di carico, semplici, palette-casse ed altre
|piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette
|di legno

4416 00 00 |Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro
|parti, di legno, compreso il legname da bottaio

9406 00 20 |Costruzioni prefabbricate di legno}

32) Nell'allegato V, parte B, sezione II, e' aggiunto un nuovo punto 9:

«9. Corteccia separata dal tronco di conifere (Coniferales),
originaria di Paesi terzi europei».

2. E' abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto.

Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2005

Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2005

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 99